

ASL ROMA 2

Dipartimento Malattie di Genere, Genitorialità,
Bambino e Adolescente
U.O.C. Tutela Salute della Donna e dell'Età Evolutiva

COMUNE DI ROMA

Municipi IV - V - VI - VII - VIII - IX



IL PERCORSO DELL'ADOZIONE

**Note di informazione ed orientamento
per le coppie aspiranti all'adozione**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**



IL GRUPPO INTEGRATO DI LAVORO PER L'ADOZIONE DELLA ASL ROMA 2

Le informazioni che vi apprestate a leggere hanno la finalità di fornire alcune conoscenze di base sull'adozione per coloro che intendono avvicinarsi a questa specifica esperienza di genitorialità.

A livello regionale sono istituiti dieci Gruppi Integrati di Lavoro per l'Adozione (GILA) che fanno riferimento alle ASL della città di Roma e della Provincia.

L'operatività del GILA della ASL Roma 2 si basa su un modello di lavoro fondamentalmente **interistituzionale** e **interprofessionale**. Infatti, fanno parte del gruppo di lavoro Psicologi e Assistenti Sociali dei Consultori Familiari ASL e dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII, IX.; si tratta di operatori con formazione specifica che si occupano di accompagnare e sostenere le coppie che aspirano a diventare genitori adottivi e le famiglie adottive.

Il GILA ha specifici compiti istituzionali ed è organizzato, al suo interno, con un Coordinamento ed una Segreteria Tecnica.

L'ADOZIONE

L'adozione è un istituto giuridico regolamentato dalla L.184/1983 modificata dalla L.476/1998 e dalla L. 149/2001 denominata "**Diritto del minore ad una famiglia**".

Finalità della legge è, infatti, quella di assicurare una famiglia ad un bambino per il quale il Tribunale per i Minorenni abbia dichiarato una condizione di abbandono e adottabilità.

Il presupposto di base che informa la normativa è che il **diritto all'adozione è del bambino** e non della coppia che intende adottare. L'adozione rappresenta, per un bambino, una possibilità riparativa rispetto ai traumi subiti, generalmente connessi a incuria, maltrattamenti fisici e/o psicologici, violenze, situazioni che configurano quello che si definisce stato di abbandono. Quest'ultimo, pertanto, non è solo determinato dall'assenza di figure di riferimento parentali, ma anche dalla qualità della relazione che il bambino ha potuto instaurare con tali figure.

Adottare significa offrire ad un minore l'opportunità di crescere in una famiglia che sia disponibile ad avere cura di lui, accoglierlo con la sua storia, le sue origini, le sue caratteristiche e i suoi peculiari bisogni; significa creare un ponte tra il passato e il presente. In tal senso, la coppia non presenta una "domanda" al Tribunale per i Minorenni, bensì una "**dichiarazione di disponibilità**" all'adozione nazionale e/o internazionale, a partire dalla quale prenderà avvio un

percorso di approfondimento e di consulenza.

La possibilità di sostenere un minore ed il suo nucleo familiare può declinarsi anche attraverso altre forme di aiuto quali:

- l'affidamento familiare, disciplinato dalla stessa L. 184/83, ma che si configura come percorso profondamente differente rispetto all'adozione
- l'adozione a distanza, meglio definita sostegno a distanza, ovvero una delle forme di solidarietà utili a sostenere la crescita dei bambini nelle loro famiglie e Paesi d'origine.

EFFETTI DELL'ADOZIONE

Per effetto dell'adozione, ai sensi degli artt. 25 e 27 della L. 184/83, il minore acquista a tutti gli effetti lo status di figlio degli adottanti di cui assume, sostituendolo al proprio, il cognome.

Il legame di filiazione adottiva è **indissolubile** come quello di filiazione naturale.

Il minore entra a far parte della linea di discendenza familiare.

La Legge 184/83 disciplina anche, all'art.44, forme di adozione cosiddette "in casi particolari" che possono riguardare, ad esempio l'adozione da parte di parenti sino al 6° grado, dei figli avuti dal coniuge in altre relazioni o dei bambini con disabilità, come pure l'adozione in situazioni cosiddette di "semiabbandono".

CHI PUO' ADOTTARE

Sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, la coppia deve possedere i seguenti requisiti:

- essere unita in matrimonio al momento della presentazione della disponibilità all'adozione
- matrimonio o convivenza della durata di almeno tre anni; la convivenza stabile e continuativa deve essere comprovata e comunque, all'atto della presentazione della disponibilità, la coppia deve necessariamente aver contratto matrimonio
- avere un'età che superi di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando; la normativa vigente, tuttavia, prevede la possibilità per il Tribunale di valutare anche situazioni specifiche differenti.

CHI PUO' ESSERE ADOTTATO

Possono essere adottati esclusivamente bambini per i quali il Tribunale per i Minorenni ha definito, mediante appositi decreti, lo stato di "abbandono" e, successivamente, lo stato di "adottabilità".

L'abbandono si definisce come condizione in cui i minori risultano essere privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

L'accertamento della situazione di abbandono viene effettuato dai servizi socio-sanitari e dalle istituzioni giudiziarie nell'ambito di procedimenti, regolati dalla legge, aventi lo scopo primario di salvaguardare i diritti di tutte le parti coinvolte (bambini, genitori, altri parenti) e di favorire, laddove possibile, l'integrità del nucleo familiare d'origine.

Da questo punto di vista, è importante mettere in evidenza che la legge italiana è ispirata ad un principio garantista rispetto alla famiglia d'origine, stabilendo che vengano attivati, quando necessario e opportuno, tutti gli interventi utili (economici, educativi, psicosociali) affinché ogni bambino possa rimanere a vivere nella propria casa e nella propria famiglia.

Compito delle Istituzioni, in queste situazioni, è quello di predisporre progetti finalizzati ad un recupero delle funzioni genitoriali. Solo laddove sussistano gravi impedimenti, tali progetti possono contemplare anche una separazione del bambino dal nucleo familiare, realizzata a seguito di apposito decreto di allontanamento emesso dal Tribunale per i Minorenni.

E' importante precisare che, in questa fase, il bambino non è ancora adottabile e, a seconda delle situazioni e, sempre nel suo interesse primario e nel rispetto dei suoi bisogni evolutivi, il minore può essere accolto presso una famiglia affidataria, oppure presso una casa famiglia.

L'affidamento familiare, come già detto, è un istituto giuridico del tutto diverso dall'adozione poiché mira al recupero dell'ambiente originario e non alla sua sostituzione e, pertanto, ha caratteristiche di temporaneità (massimo due anni rinnovabili solo una volta). Le famiglie affidatarie seguono un percorso specifico di preparazione/accompagnamento per accogliere al meglio il bambino.

Laddove l'affidamento familiare non sia possibile o consigliabile, il bambino può essere inserito in casa famiglia: si tratta di strutture che accolgono in un "clima" di tipo familiare i minori allontanati, in gruppi di massimo 8 bambini gestiti da personale specializzato.

Qualora il progetto di recupero delle competenze genitoriali e/o parentali non raggiunga gli obiettivi prefissati, il Tribunale per i Minorenni può procedere, con appositi decreti, alla definizione dello stato di abbandono prima e,

successivamente, dello stato di adottabilità del bambino. La famiglia originaria, entro 30 giorni dalla notifica della disposizione giudiziaria, può ricorrere in Corte d'Appello contro la decisione del Tribunale.

L'ADOZIONE NAZIONALE

Parliamo di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i Minorenni italiano. Il termine 'nazionale' non fa riferimento, quindi, alla nazionalità del bambino, ma solo al fatto che l'autorità giudiziaria che procede è quella italiana ed è in Italia che l'adozione ha luogo.

La coppia può presentare disponibilità all'adozione nazionale in più di un Tribunale per i Minorenni; l'adozione nazionale non ha costi economici; in Italia il numero delle coppie che offrono disponibilità all'adozione è superiore rispetto a quello dei bambini in stato di adottabilità.

Compito del Tribunale per i Minorenni è quello di individuare, per ogni bambino adottabile, la coppia "maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze", tra quelle inserite nell'elenco di cui dispone. L'attività di abbinamento minore/coppia svolta dal Tribunale è un'operazione altamente delicata e complessa che viene effettuata sulla base della conoscenza del minore da parte dei giudici e di un'attenta valutazione delle caratteristiche delle coppie, al fine di individuare quella più rispondente ai bisogni di quel bambino.

L'adozione nazionale non prevede che il Tribunale per i Minorenni emetta un decreto di "idoneità" delle coppie che, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere considerate una risorsa per un bambino che ne abbia bisogno.

Tutte le decisioni inerenti il procedimento adottivo sono assunte dal Tribunale per i Minorenni in "Camera di Consiglio", composta da quattro giudici di cui due togati e due onorari, ovvero professionisti esperti in tematiche infantili. Successivamente all'abbinamento minore/coppia, il Tribunale dispone, con appositi e progressivi decreti, la frequentazione, il collocamento provvisorio e l'affidamento pre-adottivo. All'interno di tutte queste cornici giuridiche, il Tribunale vigila e supporta il nascente nucleo familiare avvalendosi degli operatori del GILA e del Tutore del bambino, in quanto esercente della responsabilità genitoriale.

6.1 Frequentazione

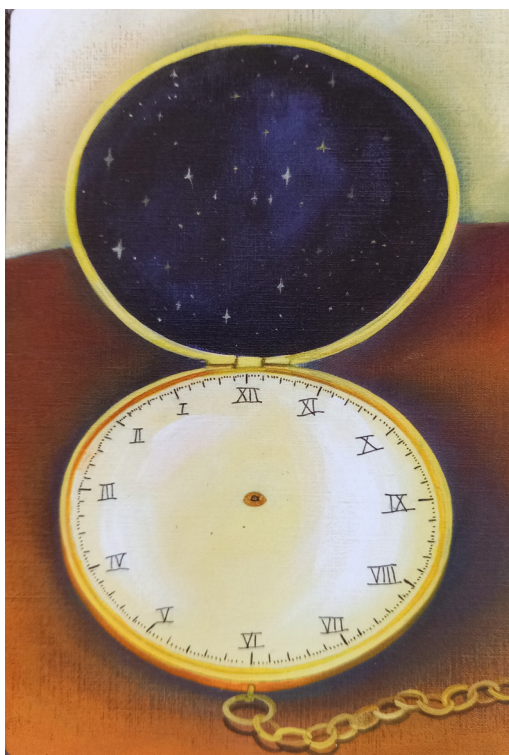
Successivamente all'Udienza per l'abbinamento, il Tribunale per i Minorenni dispone la frequentazione tra la coppia e il bambino, le cui modalità sono generalmente stabilite d'intesa con Tutore e Casa famiglia. Ha durata variabile, determinata in base alle esigenze/tempi del minore e all'andamento della frequentazione stessa.

6.2 Collocamento Provvisorio

Laddove l'andamento della frequentazione risulti positivo, il Tribunale per i Minorenni può emettere un Decreto di Collocamento Provvisorio del bambino presso la coppia. Tale disposizione può intervenire anche quando la procedura per la dichiarazione definitiva di adottabilità risulti ancora in corso (condizione comunemente indicata come "rischio giuridico"). La ratio di tale provvedimento è da rintracciarsi in un obiettivo di tutela psicologica ed affettiva del minore, al quale evitare il più possibile tempi lunghi di permanenza in casa famiglia. Nella fase del collocamento provvisorio, alla coppia è richiesta, quindi, consapevolezza/diponibilità ad accogliere un bambino in una situazione connotata da incertezza dovuta al fatto che durata ed esito della procedura di adottabilità non sono, in quel momento, prevedibili.

6.3 Affidamento Preadottivo

Nel momento in cui la dichiarazione di adottabilità del minore diventa definitiva, il Tribunale per i Minorenni emette un Decreto di Affidamento Preadottivo che ha una durata di un anno a conclusione del quale si può procedere all'adozione definitiva.



L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'adozione internazionale è regolata dalla legge 476/98, il cui principio è quello della cooperazione e sussidiarietà tra Stati. Un bambino, infatti, deve essere primariamente aiutato a crescere nella sua famiglia e nel suo paese; quando ciò non è possibile si valuta per lui l'adozione internazionale come scelta, quindi, "residuale". Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dalle autorità preposte nel suo paese di residenza; nel percorso di adozione internazionale intervengono altri soggetti istituzionali rappresentati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e dagli Enti Autorizzati.

A differenza dell'adozione nazionale, è previsto che il Tribunale per i Minorenni dichiari la coppia "idonea" attraverso specifico decreto. In caso di decreto di non idoneità, la coppia può presentare ricorso in Corte d'Appello nei termini previsti dalla legge.

Entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità, la coppia ha facoltà di rivolgersi ad uno degli Enti Autorizzati che curerà i rapporti e le procedure adottive con il paese straniero individuato. I tempi di tale percorso sono variabili in quanto dipendenti dalle specifiche procedure di ciascuno stato, nonché da eventi storico-politici che possono intervenire.

Se il minore proviene da nazioni che, come l'Italia, hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, sussiste una reciprocità giuridica e, pertanto, il provvedimento adottivo emesso nel paese di provenienza viene convalidato in Italia come adozione definitiva. Nel caso in cui, invece, il minore provenga da paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, è previsto un anno di affidamento preadottivo come per l'adozione nazionale.

Una volta autorizzato l'ingresso del minore in Italia, la famiglia, oltre ad essere seguita dall'Ente Autorizzato, può trovare sostegno e consulenza nell'équipe del GILA che viene incaricata, comunque, dal Tribunale per i Minorenni di effettuare un monitoraggio.

L'adozione internazionale ha costi variabili a seconda dei paesi e delle relative procedure in essere.

IL PERCORSO DELLA COPPIA VERSO L'ADOZIONE

Le coppie residenti e/o domiciliate nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII, IX possono rivolgersi al GIL Adozioni della ASL Roma 2 per ricevere tutte le informazioni sul percorso adottivo che prende avvio con la partecipazione ad un Gruppo di Orientamento all'Adozione (GOA). Le attuali procedure della ASL Roma 2 prevedono che la richiesta di partecipazione al GOA sia inviata al seguente

indirizzo mail: segreteria.adozioni@aslroma2.it

Il GOA si articola in due incontri di circa tre ore ciascuno, condotti da un'équipe psico-sociale, al termine dei quali viene rilasciato un attestato da presentare al Tribunale per i Minorenni laddove la coppia decida di procedere a depositare la propria disponibilità all'adozione.

Il Tribunale per i Minorenni, accertata la presenza dei requisiti, trasmette al GILA l'incarico per l'avvio del ***percorso di valutazione dell'opportunità di adottare*** che verrà realizzato da un'équipe composta da psicologo e assistente sociale. Contestualmente, richiede alla Unità Operativa Complessa di Medicina Legale della ASL gli adempimenti finalizzati all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei coniugi e alle Forze dell'Ordine quanto di loro competenza.

La filosofia dell'équipe del GILA non è quella di procedere alla valutazione di una capacità che deve essere posseduta dai coniugi, la cosiddetta "capacità genitoriale", bensì quella di considerare, insieme alla coppia, l'opportunità di incamminarsi sulla strada della genitorialità adottiva in quel momento specifico della loro vita, tenuto conto delle caratteristiche individuali e di coppia, nonché delle motivazioni alla base del progetto adottivo. La finalità del lavoro, che intende proporsi come un'attività di consulenza, è quella di "proteggere" la futura famiglia adottiva (bambino e genitori) da possibili difficoltà eccessive, che possano far naufragare o rendere molto gravosa la prosecuzione dell'esperienza di costruzione dei nuovi legami.

Il percorso prevede un congruo numero di incontri e una visita domiciliare, che si realizzano nell'arco di alcuni mesi, al termine dei quali l'équipe psico-sociale redige e condivide con la coppia la relazione conclusiva per il Tribunale per i Minorenni.

A questo punto, il Tribunale convoca gli interessati per un approfondimento diretto propedeutico alle successive fasi dell'Adozione Nazionale e/o Internazionale.

QUANDO ARRIVA IL BAMBINO..

Successivamente all'arrivo del bambino in famiglia, il nucleo familiare viene seguito da un'équipe psicosociale (generalmente la stessa che ha effettuato il percorso di valutazione dell'opportunità di adottare) attraverso colloqui con la coppia, con il bambino e i genitori, visite domiciliari, lavoro di rete con eventuali altri servizi educativi e sanitari presenti.

Compatibilmente alle risorse operative disponibili, possono essere attivati progetti specifici, come, ad esempio, attività di gruppo sui temi più rilevanti dell'adozione rivolti a genitori e figli.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 4 maggio 1983 n. 184
Legge 29 marzo 2001 n. 149
Legge 31 dicembre 1998 n.476.
Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993

SITI UTILI

www.commissioneadozioni.it

GILA ASL ROMA 2

Coordinatrice Dott.ssa Carmela De Giorgio
Segreteria Tecnica Dott.ssa Rossella Bergnesi e Dott.ssa Alessia Gambuti

La segreteria riceve telefonicamente il martedì e il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e, in presenza, solo previo appuntamento

Contatti:

Viale Europa, 15

Tel: 06.41436333

e-mail: segreteria.adozioni@aslroma2.it

SERVIZI TERRITORIALI

IV DISTRETTO ASL/MUNICIPIO IV

Consultorio Familiare ASL

Via S. Benedetto del Tronto 9

Via di Pietralata, 497

Municipio IV

Via Tiburtina, 1163

V DISTRETTO ASL/MUNICIPIO V

Consultorio Familiare ASL

Piazza dei Condottieri, 34

Via Manfredonia, 43

Via di Tor Cervara, 307

Via H. Spencer, 282

Municipio V

Via P. Togliatti, 983

VI DISTRETTO ASL/MUNICIPIO VI**Consultorio Familiare ASL**

Via delle Canapiglie, 88

Via D. Cambellotti, 11

Municipio VI

Via D. Cambellotti

VII DISTRETTO ASL/MUNICIPIO VII**Consultorio Familiare ASL**

Via Denina,7

Via Monza,2

Via Iberia,73

Via dei Levii, 10

Via Stazione di Ciampino, 31

Municipio VII

Via Tommaso Fiortifiocca,71

VIII DISTRETTO ASL/MUNICIPIO VIII**Consultorio Familiare ASL**

Largo delle Sette Chiese, 25

Via dei Lincei,93

Municipio VIII

Via Benedetto Croce, 50

IX Distretto ASL/Municipio IX**Consultorio Familiare ASL**

Viale Ignazio Silone, 100

Via Stame, 162

Municipio IX

Viale Ignazio Silone, 100 (Il Ponte)

